



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 347**  
**Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 398/A, 399/A, 400/A, 401/A, 402/A e 403/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2016**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 398/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 560 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. DAVIDE ROSATI, ALESSANDRO CORBARA, ANDREA DELLAMOTTA e della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide ROSATI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver, al momento della commissione dei fatti, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore DELLAMOTTA Andrea e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso delle gare di Campionato Calcio a 5 Serie C 2, del Comitato Regionale Emilia Romagna: A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – Polisportiva 1980 del 10/10/2015, A.S.D. Il Ludovico - A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 del 17/10/2015, A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – U.S.D. Sant'Agata Futsal 2004 del 24/10/2015 e A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – A.S.D. Montale Football Five del 07/11/2015;

Alessandro CORBARA, Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle gare di Campionato Calcio a 5 Serie C 2, del Comitato Regionale Emilia Romagna: A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – Polisportiva 1980 del 10/10/2015, A.S.D. Il Ludovico - A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 del 17/10/2015, A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – U.S.D. Sant'Agata Futsal 2004 del 24/10/2015 e A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – A.S.D. Montale Football Five del 07/11/2015, sottoscrivendo la distinta delle gare attestante il regolare tesseramento del DELLAMOTTA;

Andrea DELLAMOTTA, nato in data 08/06/1989, calciatore della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, in violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato, senza averne titolo perché all'epoca dei fatti non tesserato e, di conseguenza, senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, le gare di Campionato Calcio a 5 Serie C 2, del Comitato Regionale Emilia Romagna: A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – Polisportiva 1980 del 10/10/2015, A.S.D. Il Ludovico - A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 del 17/10/2015, A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – U.S.D. Sant'Agata Futsal 2004 del 24/10/2015, A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – A.S.D. Montale Football Five del 07/11/2015. Condotta tanto più grave per aver rivestito il ruolo di Capitano nelle gare in questione;

A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dal proprio Presidente Davide Rosati, dal proprio dirigente Alessandro Corbara e dal calciatore Andrea Dellamotta;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Davide ROSATI, in proprio e in qualità di Presidente nell'interesse della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5 e dai Sigg. Alessandro CORBARA e Andrea DELLAMOTTA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il Sig. Davide ROSATI, 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro CORBARA, 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Andrea DELLAMOTTA, € 600,00 (seicento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione per la società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 399/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 716 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. CECCONI GIAN LUCA, MECO ELVIS, e della società U.S. PONZANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gian Luca CECCONI, Dirigente Accompagnatore della società U.S. PONZANO CALCIO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle gare di Campionato di 1<sup>a</sup> categoria, girone H del Veneto: U.S. Calcio Caorle A.S.D. – U.S. Ponzano Calcio del 15/11/2015 e U.S. Ponzano Calcio – U.S.D. Miranese del 22/11/2015, sottoscrivendo le distinte gara attestanti il regolare tesseramento del calciatore MECO;

Elvis MECO, nato il 19/05/1995, calciatore attualmente tesserato per la società U.S. PONZANO CALCIO, in violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato, senza averne titolo perché all'epoca dei fatti non tesserato e, di conseguenza, senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, le gare di Campionato di 1<sup>a</sup> categoria, girone H del Veneto: U.S. Calcio Caorle A.S.D. – U.S. Ponzano Calcio del 15/11/2015 e U.S. Ponzano Calcio – U.S.D. Miranese del 22/11/2015;

U.S. PONZANO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dai propri tesserati;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sigg. Gian Luca CECCONI, Elvis MECO e dal Sig. Walter Luchetta, in qualità di Presidente per conto della società U.S. PONZANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Gian Luca CECCONI, 1 giornata di squalifica per il Sig. Elvis MECO da scontarsi nel corrente Campionato di 1<sup>a</sup> categoria Veneto, € 300,00 (trecento/00) di ammenda e un punto di penalizzazione in classifica nel corrente campionato per la società U.S. PONZANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 400/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 82 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO GRASSO, del Sig. FABRIZIO FARO e della società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco GRASSO, Dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver in occasione delle gare Aci San Filippo – Zafferana del 29.03.15 e S. Domenica V. - Aci San Filippo del 21.03.15, sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell'allenatore *Faro Fabrizio*, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO;

Fabrizio FARO, per la violazione di cui agli artt. art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere svolto l'attività di allenatore della squadra pur non essendo, all'epoca dei fatti, regolarmente tesserato per la società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO;

A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco GRASSO, dal Sig. Fabrizio FARO e dal Sig. Nunzio Mario Tringale nell'interesse della società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO nella qualità di Presidente pro tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (un) mese e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Francesco GRASSO, 1 (un) mese e 10 (dieci) giorni di squalifica per il Sig. Fabrizio FARO e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 401/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 174 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Gaetano D'AGOSTINO avente ad oggetto la seguente condotta:

Gaetano D'AGOSTINO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 2, dello stesso C.G.S. nonché del combinato disposto di cui all'art. 21, ultimo comma, e 37, primo comma, delle NOIF, in quanto nonostante ricoprisse alla data del 12.09.2014 l'incarico di Presidente della società di puro settore giovanile denominata A.S.D. Gaetano D'Agostino, sottoscriveva una richiesta di tesseramento con la S.S.D. Fidelis Andria 1928 S.r.l., società militante nel Campionato Nazionale Dilettanti, girone H;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano D'AGOSTINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di una giornata di squalifica per il Sig. Gaetano D'AGOSTINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 402/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 734 pf 15/16 adottato nei confronti del Signor Franco LANZILLOTTA e della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco LANZILLOTTA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato al calciatore, Signor Luigi Le Piane, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n.° 171 del 23 novembre 2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Signor Franco LANZILLOTTA per suo conto e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Signor Franco LANZILLOTTA e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e un punto di penalizzazione per la società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 403/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pf 15/16 adottato nei confronti del Signor Franco LANZILLOTTA e della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco LANZILLOTTA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato al calciatore, Signor Roberto Merenda, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con prot. n.° 236/CAE 2014/2015 del 24 settembre 2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Signor Franco LANZILLOTTA per suo conto e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Signor Franco LANZILLOTTA e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e un punto di penalizzazione per la società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio